



**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  
 DELLA SCUOLA MATERNA  
 (COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO)  
 - CUP E41E17000270006 -**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Parte Prima - Definizione tecnica ed economica dell'Appalto**

Data prima emissione	Fase Progettuale	File di riferimento	Tavola
12/04/2018	DEFINITIVO - ESECUTIVO	CSA-1_BC2018.docx	<b>CSA-1</b>

REV.	Data	Riferimento
a		
b		
c		

**COMMITTENTE :** AMMINISTRAZIONE COMUNALE di SALA BAGANZA  
 via Vittorio Emanuele II, 34 43038 Sala Baganza  
 (Parma)

**PROGETTISTA :** dott. ing. DANIELE RASTELLI  
 (Ordine Ingegneri di Parma n° 974),  
 viale Milazzo, 35/B - 43125

IL TECNICO

\_\_\_\_\_

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ai sensi D.lgs. n. 50 del 2016

(articolo 43, commi da 3 a 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

## Contratto a Corpo

### Scheda sintetica

		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	372.000,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.160,00
c)	Lavori in economia	
<b>1)</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>383.160,00</b>
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	81.840,00
<b>2)</b>	<b>Totale progetto</b>	<b>465.000,000</b>

*Il responsabile del procedimento*  
Arch. Cristina Muzzi

*Il progettista*  
Ing. Daniele Rastelli

## Sommario

### TITOLO I – DISCIPLINA5

ARTICOLO 1 – OGGETTO6

ARTICOLO 2 – NORMATIVA E RINVIO7

ARTICOLO 3 – APPALTO PUBBLICO7

ARTICOLO 4 - VALORE DELL'APPALTO7

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE8

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI LAVORI8

ARTICOLO 7 - CATEGORIE OMOGENEE9

ARTICOLO 8 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE9

ARTICOLO 9 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI9

ARTICOLO 10 - DIRETTORE DEL CANTIERE9

ARTICOLO 11 - CUSTODIA DEL CANTIERE10

ARTICOLO 12 - CARTELLO DI CANTIERE10

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI10

ARTICOLO 14 - MATERIALI E COMPONENTI10

ARTICOLO 15 - DIRETTORE DEI LAVORI10

ARTICOLO 16 - GIORNALE DEI LAVORI11

ARTICOLO 17 - ISPEZIONI11

ARTICOLO 18 - CONSEGNA ED AVVIO DEI LAVORI11

ARTICOLO 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI12

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE DEI LAVORI12

ARTICOLO 21 - PROROGHE DEI TERMINI13

ARTICOLO 22 - CRONOPROGRAMMA13

ARTICOLO 23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE14

ARTICOLO 24 - PENALI PER RITARDI14

ARTICOLO 25 - CAUZIONE E GARANZIA14

ARTICOLO 26 - COPERTURE ASSICURATIVE15

ARTICOLO 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO16

ARTICOLO 28 - PAGAMENTO A SALDO17

ARTICOLO 29 – MODIFICHE E VARIANTI17

ARTICOLO 30– MODIFICHE NON SOSTANZIALI17

ARTICOLO 31 - VALUTAZIONE ECONOMICA18

ARTICOLO 32 - QUINTO D'OBBLIGO18

ARTICOLO 33 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE18

ARTICOLO 34 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO19

ARTICOLO 35 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA19

ARTICOLO 36 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA20

ARTICOLO 37 - SUBAPPALTO**20**

ARTICOLO 38 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**20**

ARTICOLO 39 - SUB-CONTRATTI**21**

ARTICOLO 40 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**21**

ARTICOLO 41 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**21**

ARTICOLO 42 – SICUREZZA E IGIENE**22**

ARTICOLO 43 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**22**

ARTICOLO 44 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**22**

ARTICOLO 45 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**23**

ARTICOLO 46 – VIOLAZIONI AI PIANI DI SICUREZZA**23**

ARTICOLO 47 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE**23**

ARTICOLO 48 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI**30**

ARTICOLO 49 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI**30**

ARTICOLO 50 - ELENCO ELABORATI E TAVOLE DEL PROGETTO ESECUTIVO**31**

## **TITOLO I – DISCIPLINA**

## Articolo 1 – Oggetto

Il presente Capitolato disciplina le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e le modalità di realizzazione dei lavori denominati "*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO)*". In particolare l'intervento prevede:

**Opere strutturali di miglioramento sismico** attraverso:

### CORPO A

- Consolidamento solaio teatro e locale ufficio attiguo con travi metalliche e messa in opera di controsoffitto antisfondellamento;
- Consolidamento di restante parte del solaio di sottotetto con soletta collaborante e cordolo perimetrale in cls-acciaio;
- Consolidamento di parte del solaio di copertura (con realizzazione nuova impermeabilizzazione).

### CORPO B

- Consolidamento di alcune pareti murarie perimetrali poste al piano terra e piano primo (vedasi elaborati grafici) mediante la tecnica dell'intonaco armato con rete elettrosaldata e betoncino. Consiste nella realizzazione di due lastre in calcestruzzo armate con armature metalliche, disposte sulle superfici delle pareti e collegate fra loro con barre passanti attraverso la muratura.
- Consolidamento statico del solaio di interpiano del Corpo B tramite l'inserimento di profilati metallici, aventi funzione di rompitratta all'intradosso della struttura;
- Consolidamento statico delle travi in c.a. del solaio di interpiano e del pilastro d'angolo nord-ovest 40x30, miglioramento in condizioni sismiche dei pilastri 40x45 lato nord prospicienti la corte interna mediante un sistema di rinforzo strutturale FRCM con rete bidirezionale in PBO e matrice inorganica stabilizzata per le costruzioni in calcestruzzo;
- Intervento di consolidamento dei solai con la tecnica della soletta mista collaborante. Il sistema prevede la realizzazione, ad estradosso, di una nuova soletta in calcestruzzo leggero strutturale armato con rete elettrosaldata interconnessa alla struttura esistente tramite specifici connettori tipo chimico
- Intervento di messa in sicurezza dell'intonaco ad intradosso di porzioni limitate dei solai in laterocemento mediante applicazione di pannello portaintonaco in cartone e rete metallica elettrosaldata;
- Sostituzione del parapetto in muratura in blocchi di laterizio semipieni del terrazzo al piano primo con ringhiera metallica adeguata alla normativa vigente

### CORPO C

- Raddoppio della muratura ad una testa al piano terra mediante una controparete in laterizio di mattoni pieni collegata trasversalmente a quella esistente con diatoni artificiali passanti
- Rinforzo dell'ammorsamento d'angolo delle murature portanti a piano terra mediante intervento di cucitura armata con barre ad aderenza migliorata per ripristinare la continuità strutturale
- Intervento di consolidamento del solaio in laterocemento con la tecnica della soletta mista collaborante
- Miglioramento in condizioni sismiche della resistenza di un maschio murario a piano terra lato ovest prospiciente la corte interna mediante la tecnica dell'intonaco armato con rete elettrosaldata e betoncino

Altresì sono previste modifiche di carattere architettonico che incidono positivamente anche sul comportamento strutturale del corpo C, andando a colmare alcune vulnerabilità intrinseche della struttura. In sintesi:

- Demolizione struttura piano primo, scala interna e tetto e seguente realizzazione di una nuova copertura e cordolo sommitale, da cui deriva una significativa diminuzione dei carichi agenti;
- Creazione di un giunto strutturale tra corpo B e corpo C al fine di rendere strutturalmente indipendenti i due edifici in termini di comportamento ai fini sismici; a tal fine sarà realizzata una muratura portante di completamento del corpo C;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera perfettamente compiuta, secondo il progetto esecutivo allegato al contratto, le prescrizioni di legge, le normative tecniche di settore e le buone regole dell'arte. Oltre all'esecuzione delle opere, è a carico dell'Impresa la formazione di un cantiere attrezzato perfettamente rispondente alla normativa antinfortunistica, la fornitura di tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità relative ai materiali e alle opere compiute, il ripristino allo stato originale delle aree utilizzate per l'installazione del cantiere.

Gli oneri a carico dell'Impresa sono più in dettaglio descritti al successivo art. 37 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## Articolo 2 – Normativa e rinvio

La disciplina della procedura di gara e del successivo rapporto contrattuale di diritto privato è contenuta nel documento denominato "*lettera invito e disciplinare*" e nello schema di "*contratto d'appalto*", disciplina che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Per tutto quanto non previsto in tali documenti, si rinvia al **Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50** di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, nonché ai provvedimenti attuativi del Codice medesimo e ad ogni altra norma regolatrice gli appalti pubblici quali il D.P.R. 207/2010 per gli articoli non abrogati.

## Articolo 3 – Appalto pubblico

A norma dell'articolo 1655 del Codice civile, *l'appalto* è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

A norma dell'articolo 3 del Codice, sono *appalti pubblici* i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

## Articolo 4 - Valore dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a **Euro 372.000,00** (diconsi euro trecentosettantaduemila/00), oltre a IVA di legge, così suddiviso:

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C = A+B</b>
	<b>Lavori</b>	<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>Totali</b>
<b>a misura</b>	€	€	€
<b>a corpo</b>	€ 372.000,00	€ 11.160,00	€ 383.160,00
<b>in economia</b>	€	€	€
<b>Totali</b>	<b>€ 372.000,00</b>	<b>€ 11.160,00</b>	<b>€ 383.160,00</b>

L'importo dei lavori (colonna A) è comprensivo del costo del personale e del costo della sicurezza aziendale.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (colonna B) comprende i costi stimati del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, pertanto, non è oggetto di ribasso d'asta.

L'importo definitivo contrattuale sarà quantificato sottraendo dal valore stimato il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario ed aggiungendo gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

## Articolo 5 - Modalità di stipulazione

Il contratto è stipulato **A CORPO** ai sensi dell'art. 3 lettera d) del D.Lgs n.50/2016. L'importo contrattuale a corpo, di cui all'articolo 4, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio indicato nel bando di gara, con riferimento al prezzo a corpo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Lo stesso ribasso verrà applicato ai prezzi unitari, esposti negli "Elenchi prezzi unitari" del progetto esecutivo, in caso di loro utilizzo per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali lavori in economia e/o varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 D.Lgs n.50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti in progetto.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 4 lett. A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 4 lett. B), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

## Articolo 6 - Categorie di lavori

i lavori oggetto dell'appalto sono classificati nella categoria e nel livello di classifica di seguito riportati:

### CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 CAT II

Cat.	descrizione	importo	% totale
OG1	edifici civili e industriali	€ 372.000,00	100,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 372.000,00	100,00
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA		€ 11.160,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO</b>		<b>€ 383.160,00</b>	



Si precisa che:

- **Il subappalto è concesso nella misura del 30% dell'importo dei lavori**, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16.

- a norma di quanto disposto dallo stesso art. 105, i concorrenti che volessero avvalersi della facoltà di subappalto, **dovranno necessariamente esprimere la propria intenzione in sede di offerta.**

## Articolo 7 - Categorie omogenee

Per i lavori il cui corrispettivo è previsto a corpo, i gruppi di categorie ritenute omogenee sono:

Descrizione delle categorie omogenee	Importo (Euro)	Incidenza percentuale
Demolizioni e rimozioni	€ 30.792,17	8,28 %
Opere di miglioramento sismico	€ 249.747,54	67,14 %
Opere edili in genere	€ 91.460,29	24,58 %
<b>Importo totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 372.000,00</b>	<b>100%</b>

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali sopra definite.

## Articolo 8 - Essenzialità delle clausole

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere d'essenzialità. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

## Articolo 9 - Interpretazione dei documenti

In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e amministrativi progettuali, disciplina di gara, contratto ed il presente, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

## Articolo 10 - Direttore del cantiere

La direzione del cantiere è affidata al direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche dei lavori. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La nomina del direttore di cantiere avviene mediante specifica delega conferita dall'appaltatore e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di delega, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto in danno della Stazione Appaltante.

Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell'orario lavorativo.

### **Articolo 11 - Custodia del cantiere**

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

### **Articolo 12 - Cartello di cantiere**

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 80 di base e cm 160 e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Articolo 13 - Riservatezza delle informazioni**

L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e la condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata una penale **di euro 1.000,00 (mille)** da detrarsi sull'ammontare del primo certificato di pagamento successivo all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Amministrazione per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori.

### **Articolo 14 - Materiali e componenti**

L'appaltatore, nell'esecuzione di lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche per impianti tecnologici oggetto dell'appalto, rispetta tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente e negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

L'appaltatore è tenuto, senza riserve, anche nel caso di risoluzione in danno del contratto, a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo o l'utilizzo dell'opera.

### **Articolo 15 - Direttore dei Lavori**

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, la Stazione Appaltante ha costituito l'Ufficio di Direzione Lavori composto da:

\* un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101 del Codice, il quale potrà avvalersi a suo indiscutibile giudizio di assistenti con funzioni di Direttori Operativi, i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101 comma 4 del Codice.

L'appaltatore deve rifiutare di eseguire attività o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovrà esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti loro assegnati.

## **Articolo 16 - Giornale dei lavori**

La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all'entità e complessità dell'appalto.

Il giornale dei lavori, se adottato, è tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi.

Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

## **Articolo 17 - Ispezioni**

Il Direttore dei Lavori, con gli altri componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, controllano il permanere delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

L'esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tale controllo. Eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e l'esecutore ha l'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

## **Articolo 18 - Consegna ed avvio dei lavori**

Il termine di avvio dei lavori è specificato nel *contratto d'appalto* a norma del precedente articolo 2.

L'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto, è ammessa unicamente entro i limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 32 del Codice.

L'avvio dei lavori avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore. La consegna dei lavori, a giudizio della Stazione appaltante, potrà effettuarsi

per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'esecutore a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire via Posta Elettronica Certificata o fax.

Se nel giorno fissato l'appaltatore non si presenta, il Direttore Lavori redige un verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni. I termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

## **Articolo 19 - Ultimazione dei lavori**

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (dell'ultimo verbale nel caso di consegna parziale).

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione di parte delle opere, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo statico, riferito alla sola parte oggetto della consegna parziale. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

IL RUP si riserva la facoltà di prendere in consegna parziale le opere ultimate, prima del termine ultimo dei lavori, dopo l'accertamento con esito positivo effettuato da parte della Direzione Lavori mediante apposito verbale.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

## **Articolo 20 - Sospensione dei lavori**

A norma dell'articolo 107 del Codice, in caso di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Sono da ritenere circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice.

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause di sospensione, è firmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

## **Articolo 21 - Proroghe dei termini**

L'appaltatore può chiedere una proroga del termine contrattuale qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale.

La richiesta di proroga deve essere formulata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente.

La decisione in merito alla proroga è resa dal RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

## **Articolo 22 - Cronoprogramma**

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, delle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri e degli interessi della Stazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un "programma dettagliato di esecuzione delle opere" per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt o simili), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali parziali e di ultimazione previsti nel "Programma di esecuzione dei lavori" predisposto dalla Stazione appaltante nel progetto esecutivo.

L'approvazione da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà avvenire entro dieci giorni dal ricevimento; trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, "il programma dettagliato di esecuzione delle opere" si intende accettato, fatte salve le palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante e costituente parte integrante del progetto esecutivo; "il programma dettagliato di esecuzione delle opere" predisposto dall'Appaltatore non potrà in alcun caso comportare aumento di costi per l'Amministrazione o essere motivo di richiesta di speciali compensi da parte dell'Appaltatore.

"Il programma dettagliato di esecuzione delle opere" può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di necessità, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'impresa dovrà garantire lavorazioni in più turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticità temporali con turni anche festivi.

### **Articolo 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Articolo 24 - Penali per ritardi**

In caso di mancato rispetto del termine contrattuale per la conclusione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo si applica la penale specificata nel contratto d'appalto a norma del precedente articolo 2. L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo ove costituito.

### **Articolo 25 - Cauzione e garanzia**

La cauzione provvisoria e la garanzia definitiva, a norma del precedente articolo 2, sono normate dal disciplinare di gara e dagli articoli 93 e 103 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o

della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (articolo 103 comma 6 del Codice).

## Articolo 26 - Coperture assicurative

A norma dell'articolo 103, commi 7 e 8, del Codice, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A., maggiorato del valore dei beni immobili preesistenti sui quali si interviene, come quantificato sul bando di gara, e pari a **euro 2.500.000,00** e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "*persone*" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, l'appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

Per la Sezione RCT (responsabilità civile verso terzi) il massimale sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.

In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addvenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

Non si provvederà alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume, se ed in quanto dovute.

Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## Articolo 27 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di seguito specificata, un importo non inferiore ad euro **€ 100.000 (CENTOMILA)**.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute.

Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d'Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello Stato d'Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l'emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50** per cento da liquidarsi in sede di conto finale. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..



Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei lavori.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

## **Articolo 28 - Pagamento a saldo**

Dopo la conclusione dei lavori, accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione, dovrà essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia.

La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente articolo.

Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili ed alla sua presentazione all'appaltatore.

Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già eventualmente formulate nel registro di contabilità.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 c. 6 del Codice, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

## **Articolo 29 – Modifiche e varianti**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le modifiche e le varianti progettuali a norma, entro i limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 106 del Codice, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto d'appalto, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno.

Nessuna variazione o addizione al progetto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. In caso di inosservanza, all'appaltatore non saranno pagati i lavori non autorizzati. Inoltre, se richiesto dal Direttore Lavori o dal RUP, l'appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

## **Articolo 30– Modifiche non sostanziali**

A norma dell'articolo 106 comma 1 lettera e) del Codice, il Direttore Lavori potrà ordinare modifiche per risolvere aspetti di dettaglio, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro nonché per lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee individuate nel presente. Tali modifiche non devono comportare un aumento dell'importo contrattuale.

### **Articolo 31 - Valutazione economica**

Le modifiche e le varianti sono valutate ai prezzi di contratto.

Se modifiche e varianti comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Si procede alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima dell'esecuzione delle opere. I nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro approvazione.

Per i contratti a corpo, o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura, si provvederà a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti.

### **Articolo 32 - Quinto d'obbligo**

L'importo contrattuale dei lavori potrà sempre variare di un quinto, in aumento o diminuzione, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Codice senza che l'appaltatore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo, fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti in più ai prezzi di contratto.

Se la modifica o variante implica un aumento superiore al quinto il RUP ne deve dare formale comunicazione all'appaltatore. Quest'ultimo nel termine di dieci giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

Se l'appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se, invece l'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto e l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

### **Articolo 33 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione delle opere**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

L'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto indicato all'art. 180 del D.P.R. 207/2010. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrà, senza autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. Ove l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio non inferiore a 5 giorni, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna riserva per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere eseguite, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente

all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso, prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Indipendentemente da quanto sopra l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, con il procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e alla misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.

#### **Articolo 34 - Contabilizzazione dei lavori a corpo**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni degli elaborati grafici e di ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo, nonché secondo i criteri specificati dalle modalità di determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali di esecuzione relative alle singole categorie indicate nella tabella delle "*categorie omogenee*". Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (libretto delle misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinerà la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione "a corpo".

In ogni Stato d'Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione di nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo del lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

#### **Articolo 35 - Contabilizzazione dei lavori a misura**

La valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo criteri del presente, così come specificati ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all'elenco prezzi.

Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell'elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

Qualora i criteri specificati non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante. Nel caso opposto l'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

### **Articolo 36 - Contabilizzazione dei lavori in economia**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall'esecutore stesso.

I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti saranno applicate le relative tariffe locali vigenti, nello specifico quelle previste dai **Prezzi informativi delle Opere Edili / CCIAA Parma 30 Settembre 2017 / Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna -Annualità 2018**

Ai prezzi come sopra determinati si applicherà: ai costi della fornitura di materiali a piè d'opera la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario; ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sarà applicata limitatamente alla quota relativa all'utile d'impresa ed alle spese generali (così come quantificati dal tariffario di riferimento).

### **Articolo 37 - Subappalto**

A norma dell'articolo 105 del Codice, l'appaltatore esegue in proprio il contratto che non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Se le lavorazioni comprendono, oltre a quelle prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, il cui singolo importo superi il 10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto di tali opere non può superare il 30% delle stesse. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105c. 2 del Codice, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del DM 10.11.2016 n. 248.

### **Articolo 38 – Autorizzazione al subappalto**

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere, i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

### **Articolo 39 - Sub-contratti**

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### **Articolo 40 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n.81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

### **Articolo 41 - Pagamento dei subappaltatori**

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

## **Articolo 42 – Sicurezza e igiene**

L'appaltatore, i subappaltatori, i cottimisti ed i sub-contraenti sono tutti obbligati ad osservare le misure generali di tutela della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a dare informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del vigente regolamento locale in materia di igiene, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione dell'impatto ambientale (rumore; polveri, ecc.) in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **Articolo 43 – Piano di sicurezza e coordinamento**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n.81 del 2008. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni di detto decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nei piani di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Articolo 44 – Piano operativo di sicurezza**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza come previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 comma 1, lettera h), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 commi 1,2 e all'articolo 29 commi 3, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

### **Articolo 45 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo n.81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all'allegato XV del D.Lgs n.81 del 09/04/2008 "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili".

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura della Stazione appaltante, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio detto obbligo incombe al mandatario (Capogruppo).

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art.99 del D.Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei piani, sono calcolati analiticamente in € **11.160,00** e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso d'asta.

### **Articolo 46 – Violazioni ai piani di sicurezza**

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi violazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento ne darà immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, il quale ultimo, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'Appaltatore e applicata in detrazione, sugli oneri per la sicurezza,

in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo di ogni penale sarà pari all'uno per mille dell'importo del contratto. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che comportino pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Direttore dei lavori ovvero il Responsabile del procedimento, potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

### **Articolo 47 - Obblighi specifici dell'appaltatore**

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e della sua integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza del progetto esecutivo posto a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi,

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in particolare per le lavorazioni che necessitano di posa in opera certificata e brevettata, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente Art. 4;

Altresì l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, dovrà:

1. eseguire l'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
2. controllare tutti i rilievi allegati al progetto e nel caso di mancanze e/o discordanze, procedere alla correzione e al completamento dei medesimi;
3. provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera, necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
4. predisporre le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
5. curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore;
6. eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all'esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete energia elettrica, rete telefonica, rete illuminazione pubblica, ecc.) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;
7. prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli enti gestori degli impianti gas, acquedotto, fognature, reti elettriche, ecc. che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l'assistenza necessaria;
8. osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell'esecutore;
9. recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione;
10. provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato; l'esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto; dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento; al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato; la ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate; a tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;
11. conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisori;



12. realizzare le opere provvisorie necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
13. eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
14. assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l'esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
15. eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori l'esecutore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
16. demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
17. adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
18. mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
19. ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
20. smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;

21. consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od enti gestori delle reti nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
22. pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;
23. garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell'accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere;
24. sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
25. provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
26. garantire l'esecuzione di tutte le opere provvisorie, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;
27. procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;
28. attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
29. assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
30. assicurare la sorveglianza notturna e diurna, se necessario anche con personale adeguato, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'esecutore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, se necessario, l'esecutore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;

31. garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
32. adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
33. fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovrà essere integrata con riprese filmate;
34. eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc. Tali elaborati, in tre copie e file compatibile \*.DWG, dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante entro due mesi dall'ultimazione dei lavori;
35. provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente capitolato e che l'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

Entro il 30/08/2019 l'Impresa dovrà consegnare alla Stazione appaltante tramite la Direzione lavori la documentazione descritta nel seguito:

- a) dichiarazioni di conformità per ogni impianto, redatte ai sensi dell'art.9 della Legge 46/90;
  - b) certificazioni relative ai materiali strutturali (acciaio, calcestruzzo, legno) redatte in conformità alle disposizioni del D.M. 14/10/2008 "Norme tecniche per le costruzioni) comprendenti:
    - attestati di qualificazione
    - documenti per l'identificazione
    - certificati delle prove sui provini prelevati in cantiere
  - c) certificazioni e dichiarazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche VV.FF. quali:
    - le schede tecniche dei materiali isolanti impiegati.
    - Dichiarazione nel settore della **reazione al fuoco** dei materiali\*, in particolare:
      - a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
- Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
- b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione in-cendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omo-logati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

*\*Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10/03/05 e nel D.M. 15/03/05 che recepiscono il sistema europeo di classificazione.*

- Certificazione di resistenza al fuoco **R 60** delle strutture portanti non separanti (travi, pilastri, impalcati, solaio copertura), ossia:
  - Certificazione di resistenza al fuoco su modulo ministeriale (mod. CERT.REI-2012) a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge del 7 dicembre 1984, n. 818.
  - Elaborato planimetrico con l'indicazione delle strutture certificate
  - Eventuali calcoli giustificativi qualora si siano adottati metodi analitici di certificazioni.
- Certificazione di resistenza al fuoco REI/EI 60 delle pareti di separazione delle aule e delle pareti del nuovo volume (questo è necessario solo se previsti compartimenti antincendio), ossia:
  - Certificazione di resistenza al fuoco su modulo ministeriale (mod. CERT.REI-2012) a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla legge del 7 dicembre 1984, n. 818
  - Elaborato planimetrico con l'indicazione delle strutture certificate
  - Eventuali calcoli giustificativi qualora si siano adottati metodi analitici di certificazioni.

Qualora siano stati utilizzati materiali certificati (cartongessi, blocchi, ecc), fornire inoltre:

- Rapporto di prova e/o classificazione, o omologazione ministeriale dell'elemento utilizzato
- Dichiarazione di conformità al prototipo dell'elemento utilizzato con indicazione del rapporto di prova e/o classificazione, o della omologazione ministeriale relativa
- Dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore su modulo ministeriale (mod. DICH. POSA OPERA-2004) in cui sia specificato il luogo di installazione
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a norma D.M. 37/2008, con indicazione delle norme utilizzate e indicazione del progettista dell'impianto (completo dell'illuminazione di emergenza)
  - Dichiarazione di conformità impianto di riscaldamento a norma D.M. 37/2008, con indicazione delle norme utilizzate e indicazione del progettista dell'impianto
  - Installazione delle porte tagliafuoco EI 60:
- Omologazione ministeriale delle porte installate
- Dichiarazione di conformità ai prototipi delle porte installate con indicazione di Codice di omologazione del prototipo, Codice progressivo e anno di fabbricazione delle singole porte.
- Dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore su modulo ministeriale (mod. DICH. POSA OPERA-2004) in cui sia specificato per ogni singola porta il luogo di installazione, il codice di omologazione del prototipo, il codice progressivo e anno di fabbricazione delle singole porte (per maggiore comprensione è utile una pianta aggiornata dell'autorimessa con numerazione di riferimento delle porte tagliafuoco)
  - Dichiarazione di Conformità CE dei maniglioni antipanico, ove presenti

- Dichiarazione di conformità degli **estintori**
- Dichiarazione di corretta (DICH.POSA OPERA -2004) posa eventuali elementi di compartimentazione dei passaggi degli impianti, quali:

- sacchetti antifiama per passaggio cavi elettrici
- eventuali serrande tagliafuoco per passaggio canali di ventilazione
- schiuma antifuoco per passaggio tubazioni metalliche
- ecc..

completa di:

- Rapporto di prova e/o classificazione, o omologazione ministeriale dell'elemento utilizzato
- Dichiarazione di conformità al prototipo dell'elemento utilizzato con indicazione del rapporto di prova e/o classificazione, o della omologazione ministeriale relativa

- Per la copertura in legno lamellare, la fornitura in cantiere dovrà essere accompagnata rispettivamente da:

a) Certificato CE dell'ente notificato e Dichiarazione di conformità firmata dal legale responsabile dell'azienda produttrice ai sensi della norma armonizzata UNI EN 14080

b) Attestato di denuncia attività rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP e dichiarazione di conformità del centro di lavorazione

- per le vetrate: la dichiarazione di prestazione (DOP) redatta ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011
- Per la linea vita, entro la fine dei lavori (accertata da apposito verbale): elaborato tecnico dei dispositivi di ancoraggio di cui all'art. 6 della DAL 149/2013, redatto da parte di tecnico abilitato.
- per le strutture metalliche, come previsto dalla norma (par. 11.3.1.7 e 11.3.4.5 NTC08), ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata da:
  - Dichiarazione, sul documento di trasporto, degli estremi dell'Attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal STC (recante logo o marchio)
  - Attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno (a carico del Direttore Tecnico, con indicazione del giorno di lavorazione)
  - qualsiasi processo di saldatura dovrà essere eseguito da operatori qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo

Qualora il Fornitore si configuri anche come Responsabile dell'esecuzione (montaggio e/o posa in opera), dovrà essere allegato specifico manuale con elaborati grafici per la posa degli stessi elementi. Qualora il Responsabile dell'esecuzione sia altra figura diversa dal Fornitore, spetta ad esso e non al Fornitore disporre il manuale per la posa degli elementi strutturali e consegnarlo al Direttore dei Lavori.

- per le lavorazioni di rinforzo strutturale eseguite con metodo CAM: certificazione di corretta esecuzione

Si stabilisce sin da ora che il pagamento del saldo sarà subordinato all'acquisizione da parte del DL dei documenti sopra elencati.

Entro **7 giorni** dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà consegnare alla Stazione appaltante tramite la Direzione lavori la documentazione descritta nel seguito

**d)** manuali di uso, manutenzione e verifica periodica per ogni singola apparecchiatura e per ogni impianto considerato nel suo complesso;

**e)** disegni "come costruito" relativi ad opere civili ed impianti. Per la redazione degli elaborati grafici l'Appaltatore potrà avvalersi, come documento di partenza, della documentazione del progetto esecutivo messa a disposizione dalla Stazione appaltante su supporto "riproducibile" e/o informatico;

La documentazione descritta ai precedenti punti dovrà essere fornita dall'Appaltatore in copia riproducibile più triplice copia cartacea firmata dai tecnici a ciò abilitati e dal legale rappresentante dell'Impresa. Si ribadisce che la mancata consegna della documentazione sopra elencata entro i termini stabiliti, interrompe automaticamente i termini per l'emissione del conto finale e del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

**Tutti gli oneri elencati al presente articolo n. 47 sono a totale carico dell'Appaltatore e compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate**

### **Articolo 48 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1)** le norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2)** il contratto di appalto;
- 3)** il presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi Capitolati impiantistici;
- 4)** gli elaborati del progetto posto a base di appalto;
- 5)** le Norme di buona tecnica costruttiva (UNI, CEI, CNR);
- 6)** la descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

### **Articolo 49 - Criteri ambientali minimi**

Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione e verifica, i parametri fissati nel Decreto 24 Dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) recante *"Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione"*

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali saranno sanzionate come da normativa vigente.

## **Articolo 50 - Elenco elaborati e tavole del progetto esecutivo**

- \* Relazione tecnica con quadro economico dell'intervento
- \* Stato di fatto architettonico– (elaborati grafici scale varie)
- \* Stato di Progetto architettonico – (elaborati grafici scale varie)
- \* Progetto strutturale miglioramento sismico composto da:
  - >relazione generale e valutazione della sicurezza
  - >progetto di miglioramento sismico
  - >relazione sui materiali
  - >piano di manutenzione
  - >elaborati grafici stato di fatto
  - >elaborati grafici di progetto
- \* Relazione generale
- \* Computo metrico estimativo
- \* Elenco prezzi
- \* Capitolato speciale di appalto
- \* Piano di manutenzione dell'opera
- \* Piano di sicurezza e coordinamento e quadro incidenza della manodopera e costi sicurezza
- \* Fascicolo tecnico dell'opera
- \* Schema di contratto